SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA —

N. 807

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (PAGLIARINI)

col Ministro del tesoro (DINI)

col Ministro dellla pubblica istruzione (D'ONOFRIO)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (PODESTÀ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (International Centre for Theoretical Phisics, «ICTP») è stato creato dall'AIEA nel 1963. L'Italia, tramite la firma di un Accordo istitutivo e di sede con l'AIEA (entrato in vigore nel 1968), è diventato uno dei principali Paesi finanziatori del Centro (il contributo annuale è attualmente di 20 miliardi su un bilancio annuo di circa 30 miliardi).

In tempi recenti è maturata la proposta di trasferire la responsabilità gestionale e amministrativa dell'ICTP dall'AIEA all'UNESCO soprattutto in considerazione del fatto che si sono andate manifestando nel tempo forti affinità di scopi istituzionali tra l'ICTP e l'UNESCO, mentre l'AIEA ha sempre più assunto un ruolo di agenzia per la sicurezza nucleare.

Tale proposta è stata accolta favorevolmente anche da parte italiana la quale ha chiesto di introdurre modifiche all'Accordo istitutivo e di sede affinchè all'Italia venga conferito, nella gestione dello ICTP, un ruolo che rifletta l'importanza del suo contributo finanziario.

Al termine di una laboriosa trattativa nel marzo 1993, è stato firmato dal direttore generale dell'AIEA, dal direttore generale dell'UNESCO e dal rappresentante del Governo italiano presso l'AIEA il testo dell'Accordo tripartito che viene ora sottoposto alla ratifica parlamentare.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le disposizioni più salienti dell'Accordo.

Con l'articolo 1 si delibera il trasferimento della responsabilità della conduzione del Centro dall'AIEA all'UNESCO, che ne assumerà tutti i diritti e doveri. Gli articoli da 2 a 7 istituiscono gli organi del Centro, con i relativi compiti, funzioni e poteri. In particolare all'articolo 3 si prevede la creazione di un Comitato Direttivo, in cui siederà un rappresentante del Governo italiano.

All'articolo 8 si prevede che l'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo italiano concorreranno nel contribuire al bilancio del Centro; il Governo italiano manterrà i propri contributi finanziari al Centro ad un livello non inferiore a quello specificato nel vigente scambio di lettere (20 miliardi), ovvero a qualsiasi livello maggiore deciso dal Comitato Direttivo in conformità con l'articolo 4.

All'articolo 9 è prevista l'istituzione di un conto speciale i cui fondi accantonati per la gestione del Centro consisteranno negli stanziamenti stabiliti dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, dalla Conferenza Generale dell'Agenzia, dai contributi del Governo italiano e dalle sovvenzioni, donazioni e lasciti di altre agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni pubbliche o private, associazioni o singoli.

L'articolo 10 stabilisce che al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, l'UNE-SCO assumerà dall'Agenzia tutte le attività e le passività relative al Centro, in base alle disposizioni che le due Parti concorderanno.

L'articolo 11 disciplina le modalità di trasferimento del personale in servizio presso il Centro, che passerà alle dipendenze dell'UNESCO, con la garanzia della conservazione dei diritti acquisiti.

RELAZIONE TECNICA

A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e l'UNESCO, conclusosì nel marzo 1993, è stato convenuto di trasferire la gestione delle attività operative ed amministrative del Centro di fisica teorica di Trieste (ICTP) dall'AIEA all'UNESCO.

Il nuovo Accordo che sostituisce quello attualmente in vigore, consente, all'articolo 13, la continuazione delle attività dell'Istituto per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle Parti contraenti. Pertanto, l'impegno richiesto al nostro Paese è quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.

A tal fine, l'articolo 8 della Convenzione stabilisce la quota a carico delle Parti interessate: l'onere per l'Italia non potrà essere inferiore ai 20 miliardi di lire, secondo le indicazioni fornite dal nostro Paese nello scambio di lettere in data 11 dicembre 1990; tuttavia, detto importo può subire lievitazione poichè l'articolo 4 dell'Accordo attribuisce al Comitato direttivo la possibilità di aumentare il bilancio della Organizzazione in relazione ai programmi che l'Istituto dovrà svolgere, con conseguente richieste di un maggiore apporto contributivo delle Parti interessate.

In relazione a quanto indicato, l'onere, valutato in 20 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1995, è a carico delle disponibilità del capitolo 7706 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Si fa presente, infine, che eventuali richieste di integrazione del contributo italiano saranno fronteggiate mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni delle disponibilità del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

	,			
			,	
			,	
,				

AGREEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,
THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
CONCERNING

THE INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS AT TRIESTE

WHEREAS the International Centre for Theoretical Physics (hereinafter referred as the "Gentre") is governed by the Agreement between the International Atomic Energy Agency and the Government of the Republic of Italy Concerning the Seat of the International Centre for Theoretical Physics (hereinafter referred to as the "Seat Agreement") which entered into force on 15 June 1968; the Agreement between the International Atomic Energy Agency and the United Nations Educational, Scientific and Gultural Organization Concerning the Joint Operation of the International Centre for Theoretical Physics at Trieste (hereinafter referred to as the "Joint Operation.

Agreement") which entered into force on 1 January 1970; and the Exchange of Letters between the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the "Agency") the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as "UNESCO") and the Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as the "Italian Government") concerning the financing of Centre signed on 11 December 1990;

WHEREAS pursuant to the Joint Operation Agreement the administration of the Centre is carried out by the Agency on behalf of UNESCO and itself;

WHEREAS the Agency and UNESCO consider that it is desirable, having regard to their respective mandates, to transfer the administration of the Centre from the Agency to UNESCO;

WHEREAS the Agency, UNESCO and the Italian Government desire to make permanent arrangement for the financing of the Centre;

WHEREAS pursuant to the foregoing it is necessary to effect consequential amendments to the Seat Agreement and to the Joint Operation Agreement;

BEARING IN MIND the outstanding contribution that Professor Abdus Salam, the Nobel-prize-winner, has made to the creation and development of the Centre;

NOW, THEREFORE, the Agency, UNESCO and the Italian Government have agreed as follows:

Servizio del Contenzioso Diplomatico dei Trattati e degli A[[ari Legislativi

per-copia-conforme

ARTICLE 1

Seat Agreement

UNESCO shall replace the Agency as a party to, and shall take over all rights and obligations of the Agency under the existing Seat Agreement on the understanding that the relevant provisions of the Agreement on the Privileges and Immunities of the Agency shall continue to be applicable, mutatis mutandis, with regard to the Centre after its transfer to UNESCO. Accordingly, the words "the Agency" are replaced as appropriate with "UNESCO" in the existing Seat Agreement.

ARTICLE 2

Organization

The Centre shall have an organizational framework consisting of the following:

- (a) the Steering Committee,
 - (b) the Director
 - (c) the Scientific Council

ARTICLE 3

The Steering Committee

- 1. Steering Committee shall be composed of the following members:
 - (a) (i) one high level representative designated by the Director-General of UNESCO;
 - (ii) one high level representative designated by the Director General of the Agency;
 - (iii) one high level representative designated by the Italian Government;

- (b) such other members as may be appointed by the Steering

 Committee in order to ensure appropriate representation of
 those countries or institutions having mede particularly
 important contributions to or having a particular interest in
 the activities of the Centre;
- (c) the Director who shall also be <u>ex officio</u> Chairperson of the Steering Committee.
- 2. The representatives mentioned in paragraphs 1(a) and (b) of this Article, may be accompanied by experts.
- 3. The Chairperson of the Scientific Council shall attend meetings of the Steering Committee in an advisory capacity.

ARTICLE 4

Functions of the Steering Committee

The functions of the Steering Committee shall be:

- (a) to formulate the general guidelines for Centre's activities, taking into account its objectives as specified in the Joint Operation Agreement;
- (b) subject to the budgetary appropriation by the respective competent organs, to determine:
 - (i) the annual level of the budget;
 - (ii) the level of respective contributions;
 - (iii) the financial plans;
 - (iv) how the funds available for the operation of the Centre are to be used;
- (c) to consider the proposals of the Director for the programme,_ work plans, financial plans, and budget proposals of the Gentre and to take decisions thereon;

- (d) to consider the annual and other reports of the Director on the activities of the Centre;
- (e) to submit a report on the Centre's activities to UNESCO and the Agency;
- (f) to recommend to the Director General of UNESCO the names of candidates for the post of the Director of the Centre;
- (g) adopt its own rules of procedure, which shall include the following provisions: the Steering Committee shall normally meet twice a year; the decisions of the Steering Committee shall be taken by a two third majority except in cases concerning the level of contributions in which case decisions shall require the consent of each contributor concerned.

ARTICLE 5

The Director

- 1. The Director-General of UNESCO shall, in consultation with the Director General of the Agency and the Italian Government, appoint from among the candidates recommended by the Steering Committee the Director of the Centre for a period of five years, renewable.
- 2. The Director shall be the chief academic and administrative officer of the Gentre. In this capacity, the Director shall, <u>inter alia</u>:
 - (a) administer the Centre;
 - (b) prepare proposals for the general activities and work plans of the Gentre taking into account the advice of the Scientific Council for submission to the Steering Committee for its approval;
 - (c) prepare the financial plans and budget proposals of the Centre for submission to the Steering Committee for its approval;

- (d) execute the work programmes of the Centre and make payments within the framework of general guidelines and specific decisions adopted by the Steering Committee in accordance with the provisions of Article 4.
- 3. The Director shall have such other functions and powers as may be prescribed by the provisions of the present Agreement, the Joint Operation Agreement, the Seat Agreement and other relevant instruments or as may be entrusted to him/her pursuant to the authority delegated to him/her by the Director-General of UNESCO.

ARTICLE 6

The Scientific Council

- 1. There shall be a Scientific Council, established on a broad geographical basis, composed of up to 12 distinguished specialists in the disciplines relevant to the Centre's activities and sitting in a personal capacity.
- 2. The Chairperson of the Scientific Council shall be appointed jointly by the Directors General of UNESCO and the Agency, after consultations with the Steering Committee and the Director of the Centre. He or she shall be appointed for four years and shall be eligible for reappointment.
- 3. The remaining members shall be appointed by the Director of the Centre after consultations with the Chairperson of the Scientific Council for four years and shall be eligible for reappointment.
- 4. UNESCO, the Agency and the Italian Government may send specialists in scientific programmes to attend meetings of the Scientific Council.

ARTICLE 7

Functions of the Scientific Council

1. The Council shall advise the Centre on its programmes of activity having due regard to major academic, scientific, educational and cultural trends in the world relevant to the Centre's objectives.

- 2. The Steering Committee and the Director may request the Scientific Council for advice on more specific issues.
- 3. . The Council shall adopt its own rules of procedure. The Council shall normally meet once a year.

ARTICLE 8 -

Financial Commitments

- 1. UNESCO, the Agency and the Italian Government agree to contribute to the Centre's budget as specified in this Article.
- 2. The level of contributions of UNESCO and the Agency to the Centre shall, subject to the budgetary appropriation approved by their competent organs, be not lower than that agreed in the Exchange of Letters dated 11 December 1990, augmented by the respective inflation factor employed by each organization in the calculation of its budget.
- 3. The Italian Government shall maintain its financial contributions to the Centre at a level not lower than that specified in the same Exchange of Letters or any higher contribution decided upon by the Steering Committee in accordance with Article 4(g).
- 4. The Exchange of Letters dated 11 December 1990 shall be terminated on the date of the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 9

Special Account

1. The funds set aside for the operation of the Centre shall consist of the allocations determined by the General Conference of UNESCO, the General Conference of the Agency, the contributions of the Italian Government, and of such subventions, gifts and bequests as are allocated to it by other United Nations agencies, governments, public or private organizations, associations or individuals.

2. Funds allocated for the operation of the Centre shall be paid into a special account to be set up by the Director-General of the UNESCO, in accordance with the relevant provisions of the organization's Financial Regulations. This special account shall be operated and the Centre's budget administered in accordance with the above-mentioned provisions.

ARTICLE 10

Transfer of assets and liabilities

Upon the entry into force of the present Agreement, UNESCO shall take over from the Agency all assets, including property, and liabilities pertaining to the Centre, in accordance with arrangements to be made between the two Parties.

ARTICLE 11

Transfer of staff

- 1. The transfer of the Agency's staff members posted at the Gentre to UNESCO shall be carried out by arrangement between the two organizations, taking into account the present Agreement, the Joint Operation Agreement and, for all matters not expressly agreed between UNESCO and the Agency, the relevant provisions of the Inter-organization Agreement Concerning Transfer, Secondment or Loan of Staff Among the Organizations Applying the United Nations Common System of Salaries and Allowances, it being understood that the transfer in itself should not adversely affect the conditions of employment of the said staff members posted at the Centre, including the duration of their contracts and fringe benefits, subject to the availability of the funds for the operation of the Centre.
- Agency staff members posted at the Centre, transferred pursuant to paragraph 1 of this Article, shall be staff members of UNESCO.
- 3. Arrangements in respect of the contractual status of other persons, besides those referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, posted at the Centre, such as consultants, visiting scientists, course participants, and fellows, shall be agreed between the two organizations.

ARTICLE 12

Joint Operation Agreement

The Joint Operation Agreement shall be amended as between the Agency and UNESCO taking into account the relevant provisions of the present Agreement.

ARTICLE 13

Entry into force, amendment and duration

- 1. This Agreement shall be signed by the duly authorized representatives of the Contracting Parties.
- 2. The present Agreement is subject to acceptance or ratification by the competent organs of each Contracting Party. Each Contracting Party shall inform in writing and without delay the other Contracting Parties of the acceptance or ratification of the present Agreement by its competent organ.
 - 3. The present Agreement shall enter into force upon 1 January of the year following that during which the Parties exchange notifications concerning the acceptance or ratification of the present Agreement by their respective competent organs.
 - 4. The Agency, UNESCO and the Italian Government shall, at the request of one or more of them, consult about amending this Agreement.
 - 5. The present Agreement may be amended by mutual consent of UNESCO, the Agency and the Italian Government.
 - 6. This Agreement shall remain in force for indeterminate period. However, if after consultation with the other Contracting Parties, a Contracting Party decides to denounce this Agreement, it shall address a notification to this

effect to the other Contracting Parties. The denounciation shall take effect twenty-four months after the date on which the above mentioned notification was made.

For the UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL

ORGANIZATION:

For the INTERNATIONAL ATOMIC

For the GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF ITALY:

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER
L'ENERGIA ATOMICA,
L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SUL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE

PREMESSO CHE il Centro Internazionale di Fisica (qui di seguito denominato il "Centro") è regolamentato dall'Accordo fra l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ed il Governo della Repubblica Italiana sulla Sede del Centro Internazionale di Fisica Teorica (qui di seguito denominato l'*Accordo sulla Sede*), entrato in vigore il 15 giugno 1968; dall'Accordo fra l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura sulla Gestione Congiunta del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste (qui di seguito denominato l'"Accordo sulla Gestione Congiunta"), entrato in vigore il 1 gennaio 1970; e dallo Scambio di. Lettere fra l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (qui di seguito denominata l'"Agenzia"), l'Organizzazione per l'Educazione, la Scienza la Cultura (qui di seguito denominata "UNESCO") ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo Italiano") sul finanziamento del Centro, firmato l'11 dicembre 1990;

PREMESSO CHE, ai sensi dell'Accordo sulla Gestione Congiunta, l'Amministrazione del Centro è a carico dell'Agenzia per conto dell'UNESCO e dell'Agenzia stessa;

PREMESSO CHE l'Agenzia e l'UNESCO ritengono che sia auspicabile, considerando i loro rispettivi mandati,

trasferire l'Amministrazione del Centro dall'Agenzia all'UNESCO;

PREMESSO CHE l'Agenzia, l'UNESCO ed il Governo Italiano desiderano stilare un accordo permanente per il finanziamento del Centro;

PREMESSO CHE, ai sensi di quanto sopra, è necessario apportare gli emendamenti del caso all'Accordo sulla Sede ed all'Accordo sulla Gestione Congiunta;

TENENDO PRESENTE il rilevante contributo prestato dal Professor Abdus Salam, vincitore del Premio Nobel, per la creazione e lo sviluppo del Centro;

ORA, PERTANTO, l'Agenzia, l'UNESCO ed il Governo Italiano hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Accordo sulla Sede

L'UNESCO prenderà il posto dell'Agenzia quale parte all'Accordo, ed assumerà tutti i diritti e i doveri dell'Agenzia, ai sensi dell'attuale Accordo sulla Sede, l'intesa che le disposizioni dell'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'Agenzia continueranno ad essere applicabili al Centro, mutatis mutandis, dopo il trasferimento all'UNESCO. suo Di consequenza, l'espressione "l'Agenzia" verrà sostituita, ove necessario, con "l'UNESCO" nell'attuale Accordo sulla Sede.

ARTICOLO 2

Organizzazione

- Il Centro avrà un quadro organizzativo consistente in:
 - (a) un Comitato Direttivo,
 - (b) un Direttore,
 - (c) un Consiglio Scientifico.

ARTICOLO 3

Il Comitato Direttivo

- 1. Il Comitato Direttivo sarà composto dai seguenti membri:
 - (a) (i) un rappresentante di alto livello, designato dal Direttore Generale dell'UNESCO;
 - (ii) un rappresentante di alto livello, designato dal Direttore Generale dell'Agenzia;
 - (iii) un rappresentante di alto livello, designato dal Governo Italiano;
 - (b) eventuali altri membri che possono essere nominati dal Comitato Direttivo al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di quei paesi o istituzioni che hanno prestato contributi particolarmente

particolarmente importanti, sono ovvero interessati alle attività del Centro;

- (c) il Direttore, che sarà anche, ex officio, Presidente del Comitato Direttivo.
- 2. I rappresentanti di cui ai paragrafi 1(a) e (b) del presente Articolo potranno essere accompagnati esperti.
- 3. Il Presidente del Consiglio Scientifico parteciperà alle riunioni del Comitato Direttivo in qualità di consulente.

ARTICOLO 4

Funzioni del Comitato Direttivo

'Le funzioni del Comitato Direttivo saranno le seguenti:

- (a) formulare le linee-guida generali delle attività del Centro, tenendo conto degli obiettivi indicati sulla nell'Accordo Gestione Congiunta;
- (b) fatti salvi gli stanziamenti di bilancio dei rispettivi organi competenti, determinare:
 - (i) il livello del bilancio annuale; .
 - (ii) il livello dei rispettivi contributi;
 - (iii) i programmi finanziari;
 - (iv) il modo in cui usare i fondi a disposizione per la gestione del Centro;

- (c) esaminare le proposte del Direttore per il programma, i piani di lavoro e quelli finanziari e le proposte di bilancio del Centro ed adottare le relative decisioni;
- (d) esaminare le relazioni annuali e non del Direttore sulle attività del Centro;
- (e) presentare una relazione sulle attività del Centro all'UNESCO e all'Agenzia;
- (f) raccomandare al Direttore Generale dell'UNESCO i nomi dei candidati per il posto di Direttore del Centro;
- (g) adottare le proprie norme procedurali, che comprenderanno le seguenti disposizioni: il Comitato Direttivo si riunirà di norma due volte l'anno; le decisioni del Comitato Direttivo verranno prese da una maggioranza di due terzi, tranne quando si tratta del livello di contributi, nel qual caso le decisioni dovranno essere approvate da tutti i contribuenti interessati.

ARTICOLO 5

Il Direttore

 Il Direttore Generale dell'UNESCO, di concerto con il Direttore Generale dell'Agenzia e con il Governo Italiano, nomineranno, fra i candidati raccomandati dal Comitato Direttivo, il Direttore del Centro per un periodo di cinque anni, rinnovabili.

- 2. Il Direttore sarà il funzionario accademico e amministrativo capo del Centro. In tale veste, il Direttore svolgerà, fra l'altro, le seguenti funzioni:
 - (a) amministrerà il Centro;
 - (b) preparerà le proposte riguardanti le attività generali ed i piani di lavoro del Centro, tenendo conto del parere del Consiglio Scientifico, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo;
 - (c) preparerà i piani finanziari e le proposte di bilancio del Centro, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo;
 - (d) darà esecuzione ai programmi di lavoro del Centro e provvederà ai pagamenti, nel quadro delle linee-guida e delle specifiche decisioni adottate dal Comitato Direttivo, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 4.
- 3. Il Direttore avrà altre funzioni e poteri che potranno essere prescritti nelle disposizioni del presente Accordo, dell'Accordo sulla Gestione Congiunta, dell'Accordo sulla Sede e di altri strumenti pertinenti, ovvero che potranno essere a lui/lei affidati in base all'autorità a lui/lei delegata dal Direttore Generale dell'UNESCO.

ARTICOLO 6

Il Consiglio Scientifico

- Sarà istituito un Consiglio Scientifico, su un'ampia base geografica, composto da un massimo di 12 illustri specialisti delle discipline attinenti alle attività del Centro, presenti in veste personale.
- 2. Il Presidente del Consiglio Scientifico sarà nominato congiuntamente dai Direttori Generali dell'UNESCO e dell'Agenzia, previa consultazione con il Comitato Direttivo e con il Direttore del Centro. Il Presidente sarà eletto per quattro anni e potrà essere rieletto.
- 3. I membri restanti saranno nominati dal Direttore del Centro, previa consultazione con il Presidente del Consiglio Scientifico per quattro anni, e potranno essere rieletti.
- 4. L'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo Italiano potranno inviare specialisti dei programmi scientifici a partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico.

ARTICOLO 7

Funzioni del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio fornirà consulenza al Centro circa i suoi programmi di attività, tenendo in debito conto le tendenze accademiche, scientifiche, educative e culturali prevalenti a livello mondiale ed attinenti agli obiettivi del Centro.

- 2. Il Comitato Direttivo ed il Direttore potranno chiedere al Consiglio Scientifico consulenza su questioni più specifiche.
 - 3. Il Consiglio adotterà le proprie norme procedurali. Il Consiglio si riunirà di norma una volta l'anno.

ARTICOLO 8

Impegni finanziari

- 1. L'UNESCO, l'Agenzia ed il Governo Italiano concorderanno nel contribuire al bilancio del Centro,
- * come specificato nel presente Articolo.
- 2. Il livello dei contributi dell'UNESCO e dell'Agenzia al Centro, fatti salvi gli stanziamenti di bilancio approvati dai loro organi competenti, non sarà inferiore a quello concordato nello Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990, aumentato del tasso d'inflazione impiegato da ciascuna organizzazione nel calcolo del proprio bilancio.
- 3. Il Governo Italiano manterrà i propri contributi finanziari al Centro ad un livello non inferiore a quello specificato nel medesimo Scambio di Lettere, ovvero a qualsiasi contributo maggiore deciso dal Comitato Direttivo in conformità con l'Articolo 4(g).
- 4. Lo Scambio di Lettere datato 11 dicembre 1990 scadrà alla data in cui entrerà in vigore il presente Accordo.

ARTICOLO 9

Conto Speciale

- 1. I fondi accantonati per la gestione del Centro consisteranno negli stanziamenti stabiliti dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, dalla Conferenza Generale dell'Agenzia, dai contributi del Governo Italiano e dalle sovvenzioni, donazioni e lasciti stanziati da altre agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni pubbliche o private, associazioni o singoli.
- 2. I fondi stanziati per la gestione del Centro saranno versati in un conto speciale, creato dal Direttore Generale dell'UNESCO, in conformità con le disposizioni in materia delle Norme Finanziarie dell'Organizzazione. Tale conto speciale ed il bilancio del Centro saranno rispettivamente gestiti ed amministrati in conformità con le disposizioni sopra menzionate.

ARTICOLO 10

Trasferimento di attivi e passivi

Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'UNESCO assumerà dall'Agenzia tutte gli attivi ivi comprese le proprietà, ed L passivi relative al Centro, in base alle disposizioni che le due Parti concorderanno.

ARTICOLO 11

Trasferimento del personale

- 1. Il trasferimento del personale dell'Agenzia di stanza presso il Centro all'UNESCO si svolgerà in base all'accordo fra le due organizzazioni, tenendo conto presente Accordo, dell'Accordo sulla Gestione Congiunta e, per tutte le questioni non espressamente convenute dall'UNESCO e dall'Agenzia, delle pertinenti disposizioni fra dell'Accordo le Organizzazioni Relativo al Trasferimento, Distacco o Comando del Personale fra le Organizzazioni che Applicano il Sistema Comune delle Nazioni Unite per i Salari e le Indennità, con l'intesa che il trasferimento stesso non si ripercuoterà negativamente sulle condizioni di impiego di detto personale di stanza presso il Centro, ivi compresi la durata del contratto e gli elementi della retribuzione, aggiuntivi fatta salva disponibilità dei fondi per la gestione del Centro.
- 2. Il personale dell'Agenzia di stanza presso il Centro, trasferito in base al paragrafo 1 del presente Articolo, diventerà personale dell'UNESCO.
- 3. Le disposizioni relative allo status contrattuale delle altre persone, oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, di stanza presso il Centro, quali i consulenti, gli scienziati ospiti, i partecipanti ai corsi ed i borsisti, saranno concordate dalle due organizzazioni.

ARTICOLO 12

Accordo sulla Gestione Congiunta

L'Accordo sulla Gestione Congiunta verrà emendato dall'Agenzia e dall'UNESCO, tenendo conto delle relative disposizioni di cui al presente Accordo.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore, emendamenti e durata

- 1. Il presente Accordo sarà firmato dai rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati.
- 2. Il presente Accordo è oggetto di accettazione o ratifica da parte degli organi competenti di ciascuna Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente informerà per iscritto e immediatamente l'altra Parte Contraente circa l'accettazione o ratifica del presente Accordo da parte dei suoi organi competenti.
- 3. Il presente Accordo entrerà in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le Parti si sono scambiate notifica dell'accettazione o ratifica del presente Accordo da parte dei rispettivi organi competenti.
- 4. L'Agenzia, l'UNESCO ed il Governo Italiano, su richiesta di uno o più di loro, si consulteranno al fine di emendare il presente Accordo.
- 5. Il presente Accordo può essere emendato con il consenso reciproco dell'UNESCO, dell'Agenzia e del Governo Italiano.

6. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo indeterminato. Se, tuttavia, previa consultazione con le altre Parti Contraenti, una Parte Contraente decida di denunciarlo, essa ne invierà notifica alle altre Parti Contraenti. La denuncia avrà effetto ventiquattro mesi dopo la data in cui è avvenuta la notifica di cui sopra.

Per l'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA Per l'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

Per IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

		·	